

avv. Nazzarena Zorzella
via Caprarie, 7 – 40124 Bologna
tel. 051.236747 fax 051.2914231
nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Alberto Piccinini Avv. Giorgio Sacco Avv. Antonella Gavaudan
Avv. Francesca Ferretti Avv. Bruno Laudi Avv. Antonio Mumolo
Avv. Rosa Tarantini Avv. Sara Passante Avv. Guido Reni Avv. Stefania Mangione
Avv. Sabrina Pittarello Avv. Francesca Stangherlin Avv. Antonio Monchetti
Tel. 051-220171 - 238071; fax 051-220179 Via San Felice 6 - 40122 Bologna
e-mail: piccinini@studiolegaleassociato.it
www.studiolegaleassociato.it

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione controversie di lavoro

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE

DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (ex art. 151 c.p.c.)

Proposto da:

LORENZO PICCININI, nato a Zevio (VR) il 26.7.1989, residente in Bologna, via Gastone Rossi n. 11, CF. PCCLNZ89L26M172J, rappresentato e difeso, giusta procura telematica allegata alla busta telematica, dall'avv. Alberto Piccinini (CF. PCCLRT52S22A271Q) e dall'avv. Nazzarena Zorzella (CF. ZRZNR56P65L869G), entrambi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Piccinini, in Bologna, via S. Felice n. 6

comunicazioni:

fax 051.220179 PEC albertopiccinini@ordineavvocatibopec.it

fax 051.2914231 PEC nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it

c o n t r o

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica legale rapp. p.t., nel domicilio legale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Bologna, via A. Testoni n. 6

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA ROMAGNA, Ambito territoriale di Bologna - Ufficio V**, in persona del suo Direttore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1, nel domicilio legale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Bologna, via A. Testoni n. 6

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale) nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale);

per la condanna

in via di urgenza del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale di Bologna, all'inserimento del ricorrente nella Graduatoria provinciale

per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale) nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale)

previa disapplicazione e/o annullamento in parte qua

della Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020, nella parte in cui ha attribuito al dott. Lorenzo Piccinini il punteggio 58 nella classe di concorso A047 (pos. n. 18678) e 53 nella classe di concorso A045 (pos. n. 16584), omettendo la valutazione, in entrambe le classi, indicate di 4 punti in relazione alla conoscenza della lingua inglese certificata dalla sua laurea magistrale in Economics.

Premessa in fatto

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. R.0000060 del 10 luglio 2020 (*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*¹), in data 29 luglio 2020 il ricorrente ha fatto istanza, all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 124/1999, per la II fascia (**doc. 1**).

In essa egli ha autocertificato, tra i requisiti soggettivi, anche il possesso della laurea magistrale (LM-56) in Economics, conseguita il 16 marzo 2015 presso l'Università degli Studi di Torino, con votazione di 110 e lode, nonché del Dottorato di Ricerca in Economics Ciclo XXXI, presso l'Università degli Studi di Siena, conclusosi il 4 aprile 2019, specificando nella parte relativa a "*Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Punto B*", che la laurea magistrale in lingua inglese equivaleva al livello di certificazione C1 ai sensi dell'art. 4 D.M. 7.3.2012 MIUR (cfr. pag. 5 **doc. 1**).

Si allega la certificazione di detta laurea magistrale (**doc. 2**).

In data 3 settembre 2020, con Nota prot. 8393 del 2.9.2020 (**doc. 3**), l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)², in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio 58 nella classe di concorso A047 matematica applicata (pos. n. 232 – excell 18678) e 53 nella classe di concorso A045 economia aziendale (pos. n. 63 – excell 16584).

¹https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOOGABMI.Registro_Decreti_R.0000060.10-07-2020_posti_straordinario.pdf

² <http://bo.istruzioneer.gov.it/2020/09/03/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps/>

Da essa emergeva, tuttavia, che al ricorrente non erano stati riconosciuti 4 punti in riferimento alla certificazione C1 di lingua inglese per la laurea magistrale conseguita in detta lingua.

Nella medesima data 3 settembre 2020, con PEC inviata dall'avv. Nazzarena Zorzella, il dott. Lorenzo Piccinini ha proposto reclamo all'USR chiedendo la rettifica del punteggio, con attribuzione di 4 punti, in ogni classe di concorso, perché in possesso di laurea magistrale in lingua inglese con livello CI del QCER, ai sensi dell'art. 4 DM 7.3.2012 (**doc. 4**).

Nessuna risposta è mai pervenuta in merito a detto reclamo ma con Nota prot. 9670 del 10 settembre 2020 (**doc. 5**) l'USR di Bologna ha pubblicato la nuova graduatoria, che ha recepito alcune rettifiche e in essa il ricorrente è stato inserito con il medesimo punteggio della graduatoria precedente³, ovverosia con omessa attribuzione dei 4 punti dianzi descritti.

Avverso detta esclusione e per l'accertamento in via d'urgenza del diritto del ricorrente all'attribuzione di 4 punti per ogni classe di concorso, viene qui proposto ricorso per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Sul FUMUS BONI JURIS

Nella Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze⁴, il MIUR indica i punteggi attribuibili per specifici titoli, tra i quali la laurea (A.1) propedeutica all'accesso), il dottorato di ricerca (B.7: punti 12) e le *“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione ai sensi del predetto decreto”*, con punteggio variabile a seconda del livello certificato, ovverosia B2 punti 3, C1 punti 4 e C2 punti 6 (**doc. 6**).

Il D.M. 7 marzo 2012 (*Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*), dopo avere precisato la finalità del decreto⁵, all'**art. 2** individua i soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e cioè *“gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero*

³ <http://bo.istruzioneer.gov.it/2020/09/10/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps-rettifica/>

⁴ https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf

⁵ **Art. 1, co. 2:** *“assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la*

per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai governi dei paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale.”, i quali sono inseriti in un elenco istituito presso la Direzione generale per gli affari internazionali del MIUR.

Tuttavia, all’art. 4 il decreto ministeriale stabilisce che “*Ai fini di cui all’art. 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera.*”.

Questo significa che il soggetto che ha conseguito la laurea magistrale in lingua straniera ha, per effetto della stessa, la certificazione legale del livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, senza bisogno di ulteriore certificazione. Sarebbe, infatti, irragionevole pretendere un’ulteriore certificazione linguistica se le capacità linguistiche sono già comprovate dal conseguimento di un titolo di studio in detta lingua. Nessun altro significato, invero, può essere attribuito al disposto di cui all’art. 4, co. 1 D.M. 7 marzo 2012.

Nel caso di specie, la laurea magistrale in Economics conseguita dal ricorrente presso l’Università degli Studi di Torino era completamente in lingua inglese, come si evince sia dalla denominazione degli esami conseguiti (cfr. doc. 2), sia dal sito di detta Università, in cui la lingua inglese è indicata come lingua di frequenza del corso di laurea⁶ (**doc. 7**).

Ad ulteriore conferma si evidenzia che tra i requisiti **per l’ammissione a detto corso di laurea** è richiesto “*Good command of the English language (at least level B2 of Common European Standards)* (Buona padronanza della lingua inglese (almeno livello B2 di Common European Standards)).⁷

Se, dunque, il possesso di laurea magistrale in lingua inglese equivale al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento delle lingue⁸, erroneamente l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, ambito territoriale di Bologna, ha omesso di riconoscere al ricorrente 4 punti per ogni classe di concorso per le quali ha fatto richiesta.

Sul PERICULUM IN MORA

Sussiste *in re ipsa* il pregiudizio grave, attuale ed irreparabile conseguente alla omessa attribuzione al ricorrente di 4 punti, per le due classi di concorso in relazione alle quali il dott. Piccinini ha fatto richiesta di inserimento nella graduatoria per le supplenze per l’anno scolastico 2020/2021.

corrispondenza tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.”

⁶ <https://www.unito.it/ugov/degree/32630>

⁷ https://www.economics.unito.it/do/home.pl/View?doc=admission_requirements.html

Sono già in corso, infatti, le convocazioni ed i conferimenti degli incarichi ai supplenti per l'anno scolastico iniziato il 14 settembre c.a., ciò che avviene sulla base del punteggio più alto e a scorrimento della graduatoria pubblicata il 10 settembre scorso. Con Nota USR prot. 9671 del 10 settembre 2020⁹ (**doc. 8**) sono iniziate le prime convocazioni e per quanto riguarda la classe di concorso A045 sono stati chiamati i primi 30 supplenti in graduatoria, mentre per la classe di concorso A047 sono stati chiamati i primi 10 (**doc. 9**).¹⁰

Il ricorrente è al 63mo posto in graduatoria per la classe di concorso A045 (economia aziendale) e al posto 232 della classe di concorso A047.

È verosimile che, a seguito di rinunce e/o rilevazioni di nuovi posti vacanti, vengano presto convocati coloro che seguono in graduatoria ed il ricorrente è in buona posizione certamente per la classe di concorso A045 (in cui è al 63mo posto). Inoltre, anche i singoli Istituti scolastici possono effettuare le convocazioni attingendo sempre dalla medesima graduatoria.

Se riconosciuti i 4 punti per il possesso di laurea in lingua inglese, il ricorrente si collocherebbe al 199 posto nella classe di concorso A047 e al 59 nella classe di concorso A045, con buone possibilità, soprattutto in quest'ultima, di essere a breve convocato per una supplenza.

Evidente è la serietà del pregiudizio per il ricorrente se nelle more del giudizio ordinario perdesse le opportunità lavorative per le quali ha fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali di Bologna, cui conseguirebbe anche la perdita di ulteriori punti in future graduatorie, tenuto conto che l'effettivo servizio prestato costituisce uno dei criteri per l'attribuzione del punteggio nella singola classe di concorso (cfr. Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze – Titoli di servizio C1¹¹).

Nel contempo, la mancata definizione di una graduatoria immune da errori e/o illegittimità determina un danno sia agli altri aspiranti supplenti che all'intero sistema scolastico, in quanto i contratti per l'insegnamento nelle more stipulati sono passibili di annullamento e, comunque, si configura il diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente.

⁸ Per completezza espositiva si evidenzia che il ricorrente, oltre alla laurea magistrale in lingua inglese e alla laurea di dottorato in lingua inglese, ha conseguito anche un Master biennale in Economics in lingua inglese presso il Collegio Carlo Alberto di Torino.

⁹ <http://bo.istruzioneer.gov.it/2020/09/10/convocazioni-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-nomine-t-d-a-s-2020-2021/>

¹⁰ <http://bo.istruzioneer.gov.it/2020/09/10/convocazioni-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-nomine-t-d-a-s-2020-2021/>

¹¹ https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf

Evidente la gravità ed irreparabilità del danno, sia per il ricorrente che per la Pubblica amministrazione, che deriverebbe dai tempi di un giudizio ordinario.

La stessa notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione in G.U. comporta ritardi forieri di pregiudizio: per questo motivo, considerato che la violazione di legge emerge *per tabulas*, si confida che il Giudice voglia provvedere con decreto *inaudita altera parte*.

P.Q.M.

Si chiede che il Giudice del Lavoro adito, ritenuta la propria competenza, con decreto *inaudita altera parte* e fissazione di successiva udienza per la convalida ovvero con ordinanza provvisoriamente esecutiva previa convocazione delle parti in apposita udienza,

ritenuto

il diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale) nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale);

voglia

in via di urgenza

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica legale rapp. p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale di Bologna, in persona del suo legale rapp. p.t., all'inserimento del ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale), con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale),
- **condannare** il Ministero convenuto, come sopra rappresentato e domiciliato, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15%, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.

*

Nell'eventuale giudizio di merito, si rassegnano le seguenti **conclusioni**:

Voglia il Tribunale

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente

ricorso:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale) nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale), per effetto del suo possesso di laurea magistrale in Economics, conseguita il 16 marzo 2015 in lingua inglese presso l'Università degli studi di Torino;

conseguentemente

- condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica legale rapp. p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale di Bologna, in persona del legale rapp.te p.t., all'inserimento del ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna il 10 settembre 2020 per le classi di concorso A047 (matematica applicata) e A045 (economia aziendale), con punteggio rispettivamente pari a 62 punti nella classe di concorso A047 (matematica applicata) e 57 punti nella medesima GPS classe di concorso A045 (economia aziendale),

- condannare il Ministero convenuto, come sopra rappresentato e domiciliato, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.

*

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc

I sottoscritti avv. Alberto Piccinini e avv. Nazzarena Zorzella, difensori nel ricorso di cui in epigrafe

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS della provincia di Bologna per l'anno scolastico 2020/2021, con attribuzione di un punteggio superiore a quello oggi riconosciutogli;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutti coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria provinciale pubblicata il 10 settembre 2020

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante

numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

Considerato che

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;

- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

I sottoscritti avvocati **fanno istanza** affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale di Bologna.

Contributo unificato

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del Testo Unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal DM 104/2014) si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il reddito del lavoratore è inferiore a € 34.481,46 e pertanto nulla si versa a tale titolo.

*

Si producono i seguenti documenti:

1. copia istanza 29.7.2020 di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza
2. copia certificato di laurea magistrale ed esami
3. copia Nota USR Emilia Romagna prot. 8393 del 2.9.2020

4. copia PEC 3.9.2020 con reclamo
5. copia Nota USR Emilia Romagna prot. 9670 del 10.9.2020
6. copia Tabella valutazione titoli per le graduatorie II fascia supplenze
7. copia pagina internet corso di laurea in Economics, Università degli studi di Torino
8. copia Nota USR Emilia Romagna prot. 9671 del 10.9.2020
9. copia Allegato 1 alla Nota USR Emilia Romagna di cui al doc. 8

Bologna, 17 settembre 2020

avv. Nazzarena Zorzella

avv. Alberto Piccinini